

## **LEGGE REGIONALE 1 aprile 1980, n. 24**

### **NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDII OSPEDALIERI**

*BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 3 aprile 1980*

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge:

#### **Art. 1**

Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo dei bambini, gli ospedali pubblici e le case di cura private convenzionate dovranno garantire, sia nelle modalità organizzative della degenza sia nell'attuazione dei trattamenti terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive ed espressive proprie dell'età del bambino ricoverato.

#### **Art. 2**

Uno dei genitori, o loro sostituto, di minori di anni 10 ricoverati presso gli ospedali della regione e le case di cura convenzionate, ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore.

A tale scopo deve essere adottato ogni provvedimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.

#### **Art. 3**

Le proposte per la costruzione, ampliamento e ristrutturazione e per la riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrici e pediatrici inviate dalle unità sanitarie locali alla Regione, in conformità all'[art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12](#), dovranno, tra l'altro, indicare:

- a) le modalità di trasformazione della nursery in un sistema che consenta la permanenza del neonato accanto alla madre;
- b) il numero dei letti, per ogni stanza di reparto pediatrico, da destinarsi a uno dei genitori, o loro sostituto, per il raggiungimento di un indice pari al 70% dei letti pediatrici;
- c) gli spazi riservati a sale da gioco e il personale adibito alla loro conduzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni.

#### **Art. 4**

I medici del reparto, oltre ad informare i genitori del bambino ricoverato sulla natura e andamento della malattia, devono dare ogni informazione sugli atti medici a cui sarà sottoposto il bambino, sui relativi tempi di esecuzione e loro significato terapeutico.

Uno dei genitori, o loro sostituto, ha facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche di reparto o ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami laboratoristici e durante le medicazioni e ogniqualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per atti medici la cui complessità di esecuzione suggerisca l'adozione di cautele o limitazioni alla presenza di uno dei genitori, o loro sostituto, tra i sanitari ed i genitori verrà concordata l'opportunità e l'eventuale modalità di detta presenza.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale degli ospedali regionali e di ogni altro presidio pubblico o privato convenzionato.

#### **Art. 5**

Nei normali orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai degenti ricoverati presso gli ospedali della regione o case di cura convenzionate.

#### **Art. 6**

I direttori sanitari degli ospedali della regione e delle case di cura convenzionate possono emanare, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso o della presenza di minori e genitori - previsti al 1° comma dell'art. 2 e dell'art. 5 - in particolari reparti o zone di essi.

Analogha iniziativa può essere assunta dai medici di reparto per singoli casi e comunque per motivazioni igienico-sanitarie.

I medici che intendano adottare il provvedimento di cui al comma precedente, dovranno rilasciare dichiarazione scritta e motivata agli interessati. Qualora detto provvedimento comporti una limitazione superiore alle 24 ore, dovrà essere convalidato dal direttore sanitario.

#### **Art. 7**

Gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico degli enti ospedalieri fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali e in conformità all'[art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1](#).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1 aprile 1980